Commissione Europea: nuovi orientamenti sulle importazioni di energia elettrica

La Commissione europea ha formulato una serie di orientamenti volti a definire procedure standardizzate e armonizzate per l'importazione di energia elettrica all'interno del mercato unico. Questo intervento normativo nasce dalla necessità di superare la frammentazione delle prassi applicate in precedenza dai singoli Stati membri, stabilendo regole operative chiare ed uniformi per tutti gli attori coinvolti. Il testo disciplina due ambiti fondamentali del commercio transfrontaliero del vettore energetico: da un lato, l'integrazione tra l'iscrizione nelle scritture del dichiarante (EIDR) e lo sdoganamento centralizzato (CCI); dall'altro, gli obblighi di conformità legati al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

L'energia elettrica presenta caratteristiche uniche rispetto alle merci tradizionali, in quanto non può essere fermata o presentata fisicamente in dogana al momento del varco. Per superare tale vincolo logistico, le nuove linee guida spiegano come il sistema dello sdoganamento centralizzato (CCI) si integri direttamente con l'iscrizione nei registri del dichiarante (EIDR). Attraverso questo impianto informatico, i dati relativi alla dichiarazione di importazione risiedono direttamente nei sistemi gestionali degli operatori. Di conseguenza, gli importatori non sono tenuti a inviare alcuna notifica formale di presentazione alle autorità doganali all'atto dell'immissione dell'energia in libera pratica. Per garantire la massima trasparenza, il provvedimento specifica inoltre quali informazioni debbano essere perfettamente allineate tra le autorizzazioni CCI ed EIDR, definendone la validità geografica e i criteri di tracciamento.

La procedura standard di dichiarazione dell'energia elettrica prevede un'iniziale registrazione nei sistemi informatici interni dell'azienda, a cui fa seguito la trasmissione di una dichiarazione doganale complementare inviata tramite l'infrastruttura del CCI. Trattandosi di un flusso energetico continuo, l'impossibilità di svolgere verifiche fisiche impone una ridefinizione delle modalità di vigilanza. La supervisione da parte degli uffici doganali si concentra quindi in via prioritaria su controlli documentali eseguiti a posteriori, cioè successivamente allo svincolo della merce. Nello specifico, tali verifiche ex post prendono in esame le scritture contabili, i contratti commerciali, le fatture di vendita e le evidenze tecniche trasmesse dai gestori dei sistemi di trasmissione (TSO). Il quadro è completato dalle disposizioni sul corretto tracciamento dell'origine dell'energia, nonché sulle modalità di calcolo ed esazione dei dazi doganali, dell'IVA e delle relative accise.

Infine, gli orientamenti affrontano la gestione delle capacità di trasmissione e la rendicontazione dei volumi operativi. Viene dettagliato l'iter per quantificare l'energia da dichiarare nei casi in cui vi sia un'assegnazione esplicita della capacità di rete. Allo stesso tempo, la normativa introduce una chiara separazione teorica e pratica tra il regime di transito doganale standard e l'energia elettrica in transito ai fini CBAM, evitando sovrapposizioni o doppie imposizioni per i flussi che attraversano il territorio dell'Unione senza essere destinati al consumo finale interno.

M.B. 10/11/2026

FONTE e LINK al testo originale:

Fonte: Commissione Europea

Link: Nuovi orientamenti sulle importazioni di energia elettrica nell'ambito dello sdoganamento centralizzato per l'importazione (CCI)

